

Promemoria utile per INSEGNANTE DI SOSTEGNO

1. Si può scrivere nella scheda di valutazione che i giudizi, o i voti, sono riferiti al PEI? Esiste una norma esplicita che dice che nessuna indicazione va posta nei diplomi d'esame. DL 62/17 art. 11 c. 15 per il primo ciclo, art. 20 c. 2 per il secondo. Per la valutazione periodica e annuale non ci sono norme specifiche ma dovrebbe essere implicito che quello che non si può fare in un diploma non si possa fare neppure nella scheda (ex pagella). Ricordiamo che la scheda è un atto amministrativo che può essere necessario esibire all'esterno, non una comunicazione riservata alla famiglia, e vanno quindi rispettate le norme sulla privacy, assai rigorose trattandosi di dati sensibili. Eventuali indicazioni riservate possono essere inserite solo se c'è una norma che specifica che lo consente. E' quello che c'era fino al 2020, quando era in vigore l'OM 90 del 2001 che all'art. 15 c. 6 diceva che «Per gli alunni che seguono un Piano educativo Individualizzato differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l'indicazione che la votazione è riferita al P.E.I e non ai programmi ministeriali». L'OM 90 è stata dichiarata non più applicabile dal DI 182/20 ma questa indicazione non è stata inserita in nessuna disposizione più recente. In ogni caso neppure allora si poteva inserire questa nota nella valutazione degli alunni con disabilità del primo ciclo, in quella degli studenti del secondo ciclo che seguivano un percorso personalizzato ma non differenziato e in quella degli alunni con DSA di qualsiasi ordine di scuola.

DIPLOMA SCUOLA PRIMO CICLO:

Nel primo ciclo, ossia scuola primaria e secondaria di primo grado, la progettazione didattica degli alunni con disabilità **può essere liberamente personalizzata, in base ai bisogni e alle potenzialità, senza nessuna conseguenza rispetto al valore legale del percorso di studio.**

All'Esame di Stato conclusivo del 1° ciclo, ex Esame di Licenza Media, i candidati con disabilità possono sostenere prove "differenziate" (nel senso di differenti, diverse...) idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. **Queste prove hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale per cui, superandole, il candidato consegue un regolare diploma.** La Legge che regola gli esami del primo ciclo è il DL 62/17 che all'art. 11 c. 6 dice: "la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato[...] predispone, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Dlgs 62/17 art. 11, in particolare si veda inoltre il comma 6 e il comma 15.

Quindi le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale" per il primo ciclo.

Solo i candidati che non si presentano all'esame conseguono l'attestato *di credito formativo come* Dlgs 62/17 art. 11 c. 8.